



REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Approvato dal Consiglio di Istituto
con delibera n°54 del 21 dicembre 2023

Valido fino a modifica

PREMESSA

La scuola democratica è libera ed autonoma, fornisce un pubblico servizio scolastico che garantisce e tutela i diritti del soggetto discente il quale ha il diritto sociale di svolgere la propria personalità attraverso l'acquisizione di apprendimenti liberi, critici, sistematici, unitari, disciplinari e non, personalizzanti e non; e ha diritto ad una prestazione didattica secondo standard di qualità e quantità definiti in accordo al principio di uguaglianza sostanziale. Si tratta quindi, di una democrazia non solo formale ma sostanziale: l'uomo è inteso non solo come singolo ma come individuo sociale che gode dei diritti dell'uomo associato vivendo in una formazione sociale, cioè la scuola, al cui interno egli svolge la sua personalità.

Aristotele affermava che "non c'è nessuna utilità dalle leggi più utili anche ratificate da tutti i cittadini, se questi non saranno abituati ed educati nello spirito della Costituzione", è fondamentale quindi l'acquisizione di uno spirito civico, una virtù che alimenti la coscienza dei singoli e ne ispiri i comportamenti secondo un principio di solidarietà.

La scuola è luogo deputato a educare, formare ed istruire personalità in formazione, attraverso lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale e fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-alunno, nel rispetto della pari dignità e nella diversità dei ruoli.

Contribuisce allo sviluppo della personalità degli alunni, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale.

Persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva. La vita nella comunità scolastica si basa sulla libertà



di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono.

Ogni istituzione scolastica costituisce un sistema organizzativo complesso che ha precise finalità da perseguire attraverso l'erogazione di un servizio di qualità per il perseguimento di un fine comune. La scuola, quindi, ha una sua disciplina interna con una serie di norme da rispettare e a capo della gestione unitaria di ogni istituzione vi è il dirigente scolastico che è responsabile dei risultati nonché titolare e rappresentante legale dell'istituzione. Il sistema di norme coinvolge sia l'esercizio delle funzioni cioè quella dirigente, docente, amministrativa, tecnica e ausiliaria e quella dei comportamenti dei discenti; del resto, nell'esercizio della funzione, ogni azione va sempre pensata e attuata nel più completo rispetto della sua destinazione di scopo.

Sommario

Titolo I - Alunni	3
Titolo II - Regolamento Pcto	8
Titolo III - Regolamento degli Organi Collegiali	19
Titolo IV - Linee Guida per la Mobilità Studentesca	36
Titolo V - Regolamento criteri e <u>Modalità di svolgimento delle Attività Erasmus+</u>	43
Titolo VI - Regolamento Viaggi di Istruzione e Uscite Didattiche	51
Titolo VII - Regolamento di Disciplina	61
Titolo VIII - Regolamento per l'utilizzo dei <u>dispositivi digitali personali a Scuola (BYOD)</u>	79



TITOLO VII - Regolamento di Disciplina

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO il DPR 24.6.1998, n. 249 "*Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*";

VISTO il DPR 21.11. 2007, n. 235 recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998;

VISTO il D. Lgs. dello 01.09.2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 30.10.2008, n. 169;

VISTO il DPR 22.06.2009, n.122;

VISTA la Direttiva Ministeriale MPI n. 104 del 30 novembre 2007;

VISTA la Nota Ministeriale 3620/PO del 31/07/2008;

VISTA la Legge n.71 del 29 maggio 2017 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo";

CONSIDERATI i criteri adottati per la valutazione del comportamento degli alunni approvati dal Collegio dei Docenti e contenuti nel PTOF;

VISTA la Nota Ministeriale del 19 dicembre 2022 "*Indicazioni sull'utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe*";

VISTA la Circolare Ministeriale dell'8 febbraio 2023 "*Episodi di violenza nei confronti degli insegnanti e del personale scolastico*";

VISTA la Nota Ministeriale del 17 febbraio 2023 "*Episodi di violenza nei confronti degli insegnanti e del personale scolastico - Circolare del Ministro dell'8 febbraio 2023 – Indicazioni operative*";

Approva il seguente

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

PARTE 1_a: Comportamenti individuali e di gruppo meritevoli di sanzione disciplinare

Art. 1 Generalità

A norma dell'articolo 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria":

- gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere i loro impegni di studio;
- gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, dell'altro personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;



- nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1.3 (libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione; rispetto reciproco di tutte le persone, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale);
- gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza vigenti in Istituto;
- gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente i sussidi didattici e le attrezzature, a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni alle persone, a se stessi, a terzi e agli arredi e alle strutture;
- gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come fattore di qualità della vita dell'Istituto.

Pertanto, il **Regolamento di Disciplina** individua:

- a) I comportamenti degli studenti, interni ed esterni, all'edificio scolastico contrari al "**patto educativo di corresponsabilità**", inteso quale dovere di osservanza del rapporto legale instaurato al momento della iscrizione tra lo studente e l'Istituzione Scolastica deputata all'erogazione del servizio scolastico. Pertanto, costituisce infrazione disciplinare ogni comportamento che contrasti con i doveri stabiliti dall'art. 3 c.2 e seguenti del D.P.R. n.249/98 così come modificato dal D.P.R. n.235/07 (Statuto delle studentesse e degli studenti) correlato con le disposizioni contenute nel Regolamento d'Istituto. Sono sanzionabili le mancanze commesse all'interno dell'Istituto, durante l'attività didattica ordinaria o aggiuntiva, sia quelle commesse in altre sedi esterne all'Istituto Scolastico viaggi di istruzione, uscite didattiche, visite guidate, attività sportive o culturali, stages interni o esterni, tirocini interni o esterni. Sono sanzionabili, altresì, tutti i comportamenti esterni censurabili alla luce del presente Regolamento, qualora gli autori siano identificabili come allievi dell'Istituto Scolastico, per il pericolo della perdita d'immagine e di prestigio che dalla azione lesiva ne è derivata alla Istituzione Scolastica.
- b) Le sanzioni disciplinari da irrogare;
- c) La procedura di irrogazione delle sanzioni disciplinari.

Art. 2 - Le norme di garanzia

La responsabilità disciplinare è personale.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e rafforzamento del senso civico.



Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate

al principio della gradualità. Esse sono irrogate tenendo conto del profilo personale dello studente, della gravità e delle conseguenze dell'azione commessa o di un'omissione consapevole, nonché dell'eventuale presa di coscienza da parte dello studente interessato, al principio della riparazione del danno, se dovuto.

Le sanzioni disciplinari tengono conto della situazione personale dello studente.

Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottate da un organo collegiale:

- 1) Il Consiglio di Classe in composizione disciplinare per sospensioni non superiori ai quindici giorni;
- 2) Il Consiglio d'Istituto in composizione disciplinare per sospensioni superiori a 15 giorni.

Art.3 - L'Organo di Garanzia Interno

L'Organo di Garanzia è costituito dal Dirigente scolastico, che lo presiede, da un docente designato dal Consiglio d'Istituto, che svolge le funzioni di segretario, da un genitore e da uno studente designati dal Consiglio d'Istituto. La durata dell'Organo di Garanzia è biennale. Il docente ed il genitore sono designati dal Consiglio d'Istituto nella prima riunione utile dopo la decadenza per fine mandato. La durata dell'incarico dello studente è annuale. In attesa delle designazioni, l'Organo di Garanzia è composto per proroga dai membri dell'anno precedente. Per i membri decaduti, la proroga si trasferisce sui membri supplenti. Nel caso di conflitto d'interesse, subentra il membro supplente. I membri supplenti sono così individuati: docente, genitore e studente presenti nella Giunta Esecutiva.

Art.4 - Tipologia delle Infrazioni Disciplinari

I comportamenti sanzionabili sono i seguenti:

- a) occasionale disturbo alla quiete o alla serenità della vita scolastica, non congiunto ad atteggiamenti offensivi o ad azioni dannose (compreso l'utilizzo non autorizzato del telefono cellulare e di altre apparecchiature elettroniche);
- b) occasionale mancato e ingiustificato rispetto delle norme del Regolamento d'Istituto riguardanti il rispetto degli orari, la disciplina delle entrate e delle uscite e le giustificazioni delle assenze;
- c) mancato rispetto di una direttiva ricevuta da un Componente del Personale della Scuola nello svolgimento delle attività d'Istituto;
- d) offese alla dignità personale o mancato rispetto della persona degli allievi o del Personale della Scuola o anche attraverso azioni di violenza fisica e verbale o attraverso l'uso improprio di dati personali (immagini, filmati, registrazioni vocali acquisiti nella



comunità scolastica o nel contesto di attività di scuola mediante telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici e la loro diffusione a mezzo mms, pubblicazione su siti internet, inserimento in blog o comunque divulgati in altre forme, senza l'osservanza di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di utilizzo e diffusione di dati personali con riferimento all'informazione preventiva e all'acquisizione del consenso);

- e) atteggiamenti persecutori o prevaricatori nei confronti di altre persone (bullismo e quant'altro);
- f) offese al decoro all'igiene e alla salubrità dell'ambiente scolastico, al prestigio della scuola;
- g) deterioramenti del patrimonio dell'Istituto o della altrui proprietà che non comporti allarme sociale (resta fermo l'obbligo del risarcimento del danno);
- h) Commissione di reati che comportino gravi violazioni dell'integrità del patrimonio dell'Istituto Scolastico, tali da ingenerare un elevato allarme sociale, ricomprese le azioni che si dovessero compiere nel corso di occupazioni dei locali dell'edificio scolastico e quant'altro (resta fermo l'obbligo del risarcimento del danno).
- i) Danneggiamento, distruzione o dispersione di cose appartenenti al patrimonio scolastico non meramente accidentale o in violazione di disposizioni organizzative e di norme di sicurezza.

Art.5 - Le Sanzioni

Le sanzioni sono divise in:

◆ SANZIONI DI PRIMO LIVELLO

- a) richiamo orale ai propri doveri;
- b) annotazione sul registro di classe;
- c) annotazione sul registro di classe e convocazione dei genitori;

◆ SANZIONI DI SECONDO LIVELLO

- d) allontanamento fino a cinque giorni;
- e) allontanamento fino a quindici giorni;

◆ SANZIONI DI TERZO LIVELLO

- f) allontanamento superiore a quindici giorni;



Ministero dell'Istruzione e del Merito
USR Lazio – ATP Roma – Distretto Scolastico XX – Municipio IX
Liceo Statale "Ettore Majorana" a indirizzo Scientifico e Linguistico
cod. mecc. RMPS37000A – C.F. 80247510581

- g) allontanamento superiore a quindici giorni con valutazione del comportamento inferiore a 6/10;
- h) allontanamento fino al termine dell'anno scolastico;
- i) allontanamento fino al termine dell'anno scolastico con esclusione dallo scrutinio finale o dall' ammissione all'esame di stato.



◆ SANZIONI ALTERNATIVE

Per la tipologia di sanzioni di 2° livello è sempre offerta allo studente sanzionato la facoltà di scelta di applicazione di sanzioni alternative in modo da convertire la sanzione inflitta in attività di natura sociale, culturale in favore della comunità scolastica, in orario non coincidente con quello delle lezioni, esemplificativamente:

- ◆ lavori (es. pulizia e/o piccole manutenzioni) nei locali della scuola da definire con il Dirigente Scolastico. Queste attività, che sono da ritenersi di supporto ai collaboratori scolastici, debbono svolgersi al termine delle lezioni della propria classe, per 1 ora giornaliera, sotto la sorveglianza di un collaboratore scolastico (5 ore per ogni giorno di sospensione). L'esito della stessa (positivo o negativo) deve essere annotato sul registro di classe e nel fascicolo personale, così come l'eventuale rifiuto a prestare l'attività;
- ◆ il ripristino del decoro dei locali della scuola;
- ◆ le attività di segreteria;
 - ◆ lavori nella biblioteca della scuola da definire con i Docenti responsabili;
 - ◆ attività di assistenza e volontariato nell'ambito della comunità scolastica;
 - ◆ produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola, etc;
 - ◆ la frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale;
 - ◆ altre proposte del Consiglio di classe.

Le misure alternative sono da ritenersi non solo come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica, altresì come misure che possano accompagnare le sanzioni di allontanamento dalla comunità stessa.

Art. 6 - Le Circostanze che aggravano o attenuano la sanzione da irrogare

Costituiscono circostanza attenuante:

- a) la mancanza di volontà;
- b) il mancato controllo emotivo in relazione alla sua breve estensione nel tempo ed all'età dello studente;
- c) la situazione di handicap psichico;
- d) l'immediato e leale riconoscimento della gravità dell'infrazione;

www.liceomajorana.edu.it - rmps37000a@istruzione.it



e) la provocazione ricevuta.

Costituiscono circostanza aggravante:

- a) la recidiva;
- b) l'aver commesso l'infrazione in situazione pericolosa, nei laboratori e durante i viaggi d'istruzione, gli scambi culturali e gli stage esterni, le visite didattiche;
- c) l'aver commesso l'infrazione in gruppo.

In caso di circostanza aggravante si applica la sanzione superiore, in caso di circostanza attenuante quella inferiore, salvo il caso delle sanzioni di cui alla lett. i) la cui applicazione non può che essere il frutto di un apprezzamento approfondito del contesto e della gravità delle violazioni e non il risultato della semplice corrispondenza tra infrazione e sanzione prevista dal presente Regolamento.

PARTE 2_a:

Procedura di Irrogazione delle Sanzioni Disciplinari

Art.7 - Modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari di 1° livello

Richiamo orale ai propri doveri: il Docente ammonisce verbalmente lo studente.

Richiamo orale ai propri doveri e annotazione sul registro di classe: il Docente ammonisce verbalmente lo studente e ne prende nota sul registro di classe.

Annotazione sul registro di classe e convocazione degli esercenti la responsabilità genitoriale: il Docente ammonisce lo studente, annota sul Registro di classe il comportamento sanzionato e convoca gli esercenti la responsabilità genitoriale potestà.

Art.8 - Modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari di 2° livello

Il Dirigente Scolastico, per le mancanze disciplinari di 2° livello, di competenza del Consiglio di Classe in composizione disciplinare, ricevuto dal Coordinatore di Classe o da altro appartenente al Personale Scolastico, idoneo rapporto, raccoglie eventuali ulteriori informazioni o prove a carico nonché dichiarazioni orali e memorie delle persone offese. Convoca, entro 10 giorni scolastici dall'evento, il Consiglio di classe in composizione disciplinare (docenti, rappresentanti genitori, rappresentanti studenti) e dà comunicazione del giorno della discussione allo studente incolpato che ha facoltà di intervenire o meno, potendo far pervenire memoria difensiva. Se lo studente incolpato è minorenne vengono avvisati anche gli esercenti la responsabilità genitoriale che hanno facoltà di intervenire. La seduta disciplinare è presieduta dal Dirigente Scolastico o dal Coordinatore di Classe appositamente delegato e si svolge in due fasi (fase della istruzione dibattimentale e fase della deliberazione). La prima fase è pubblica e si svolge alla presenza di tutti gli interessati, la seconda fase (cd camera di consiglio) è riservata unicamente al Consiglio di



Classe. Nella prima fase, il Presidente:

1. nomina il segretario verbalizzante che procederà alla verbalizzazione in via riassuntiva, salvo che taluno dei componenti il Consiglio di Classe o lo studente incolpato chiedano espressamente che alcune dichiarazioni siano trascritte integralmente;
2. verifica se vi siano componenti del Consiglio di Classe in conflitto d'interesse e li fa allontanare;
3. verifica la sussistenza del numero legale dei componenti del Consiglio (maggioranza degli aventi diritto esclusi i componenti in conflitto d'interesse);
4. invita lo studente incolpato e gli esercenti la responsabilità genitoriale presenti ad accedere, rappresentando agli esercenti la responsabilità genitoriale che possono assistere ma non possono assolutamente intervenire. Procedo a far verbalizzare le generalità dello studente e degli esercenti la responsabilità genitoriale. In caso di assenza dello studente incolpato, verifica se costui sia stato regolarmente avvisato e in caso di minorenni se lo siano stati gli esercenti la responsabilità genitoriale e se nulla osta ordina procedersi.
5. Invita il Coordinatore della Classe a svolgere idonea relazione atta a ricostruire i fatti oggetto della incolpazione.
6. Se lo studente incolpato è presente contesta l'infrazione disciplinare e chiede se vuole esporre le sue difese ed essere interrogato o si vuole avvalere della facoltà di non rispondere o infine far verbalizzare delle dichiarazioni senza essere interrogato. È facoltà dello studente incolpato avvalersi di testimoni a suo favore.
7. Ogni componente del Consiglio di Classe può fare domande allo studente incolpato, se costui consente.
8. Gli esercenti la responsabilità genitoriale sullo studente minorenne incolpato possono soltanto assistere e si debbono astenere dall'intervenire.

Terminata la fase della istruzione dibattimentale, il Presidente dà lettura di tutti gli atti presenti nel fascicolo disciplinare, ivi comprese eventuali memorie prodotte dallo studente incolpato o dalle parti offese e, al termine, invita lo studente incolpato e gli esercenti la responsabilità genitoriale presenti ad uscire.

La seconda fase (fase della deliberazione) è finalizzata alle decisioni da assumere.

Il presidente, a fronte di casi complessi, verificata l'impossibilità di concludere in un'unica seduta il procedimento, può disporre la sua prosecuzione in altro giorno, peraltro in tempi brevissimi. Il Consiglio di Classe emette la sanzione disciplinare a maggioranza e in caso di parità vale l'ulteriore voto del Presidente. La decisione, anche se priva di motivazione, può essere comunicata immediatamente allo studente incolpato e agli esercenti la responsabilità genitoriale, se presenti. Il Consiglio di Classe, peraltro, deve comunicare la decisione comprensiva di motivazione formalmente sia all'alunno sottoposto a procedimento disciplinare sia agli esercenti la responsabilità genitoriale se minorenne nel termine di 10 giorni.

In tutti i casi di inflizione di sanzione di allontanamento di durata superiore a tre giorni, ovvero di recidiva dell'allontanamento fino a tre giorni, il C.d.C delibera, altresì, la sanzione accessoria dell'esclusione da viaggi di istruzione, uscite e visite didattiche, stages e tirocini presso enti esterni. Ovviamente, qualora vi siano motivi di particolare opportunità la sanzione accessoria può non



essere applicata.

La sanzione irrogata è sospesa in pendenza di eventuale ricorso dinanzi l'Organo di Garanzia. Nel disporre l'allontanamento dalla scuola, il Consiglio di classe individua un'attività alternativa, utile alla comunità scolastica da proporre allo studente sanzionato. Lo studente ha il diritto di optare tra l'allontanamento e l'attività alternativa. Nel caso di studente minorenni, l'opzione per l'attività alternativa è efficace solo se condivisa dalla famiglia. L'opzione per l'attività alternativa comporta la regolare frequenza ed esclude la possibilità di impugnare la sanzione. Nel periodo di allontanamento dalla scuola, superiore ai 10 giorni, il Coordinatore di classe istituisce opportuni contatti con lo studente (e gli esercenti la responsabilità genitoriale nel caso di minorenni) al fine di preparare il suo rientro nella comunità scolastica.

Art.9 - Modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari di 3° livello

Il Dirigente scolastico, per le mancanze disciplinari di 2° livello, di competenza del Consiglio di Istituto in composizione disciplinare, ricevuto dal Coordinatore di Classe o da altro appartenente al Personale Scolastico idoneo rapporto, raccoglie eventuali ulteriori informazioni o prove a carico nonché dichiarazioni orali e memorie delle persone offese.

Propone, quindi, con specifica deliberazione della Giunta Esecutiva, la convocazione del Consiglio d'Istituto in composizione disciplinare, trasmettendo il fascicolo disciplinare al Presidente del Consiglio d' Istituto. In questi casi, sia per la convocazione della Giunta Esecutiva che del Consiglio d'Istituto è possibile ricorrere alla procedura d'urgenza.

Il Presidente del Consiglio d'Istituto convoca, entro 10 giorni scolastici dall'evento, il Consiglio d'Istituto in composizione disciplinare e dà comunicazione del giorno della discussione allo studente incolpato, notificandogli atto d'incolpazione riportante gli estremi della infrazione commessa. La notificazione dell'atto di contestazione dell'addebito disciplinare e la comunicazione del giorno di celebrazione del procedimento è estesa, altresì, agli esercenti la responsabilità genitoriale se lo studente è minorenne. Lo studente che ha facoltà di intervenire o meno, potendo far pervenire memoria difensiva: parimenti possono intervenire o meno gli esercenti la responsabilità genitoriale. La seduta disciplinare è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Istituto o dal Vicepresidente espressamente delegato o in caso di impossibilità del Presidente a partecipare e si svolge in due fasi (fase della istruzione dibattimentale e fase della deliberazione). *La prima fase* è pubblica e si svolge alla presenza di tutti gli interessati, la seconda fase (cd camera di consiglio) è riservata unicamente al Consiglio di Istituto. Nella prima fase, il Presidente:

1. nomina il segretario verbalizzante che procederà alla verbalizzazione della seduta in via riassuntiva, salvo che taluno dei componenti il Consiglio d'Istituto o lo studente incolpato chiedano espressamente che alcune dichiarazioni siano trascritte integralmente;
2. verifica se vi siano componenti del Consiglio d'Istituto in conflitto d'interesse e li fa allontanare;
3. verifica la sussistenza del numero legale dei componenti del Consiglio (maggioranza degli aventi diritto esclusi i componenti in conflitto d'interesse);



4. invita lo studente incolpato e gli esercenti la responsabilità genitoriale presenti siano ad accedere, rappresentando agli esercenti la responsabilità genitoriale che possono assistere ma non possono assolutamente intervenire. Procedo a far verbalizzare le generalità dello studente e degli esercenti la responsabilità genitoriale. In caso di assenza dello studente incolpato, verifica se costui sia stato regolarmente avvisato e in caso di minorenni se lo siano stati gli esercenti la responsabilità genitoriale e se nulla osta ordina procedersi.

5. Invita il Dirigente Scolastico a svolgere idonea relazione atta a ricostruire i fatti oggetto della incolpazione.

6. Se lo studente incolpato è presente gli contesta l'infrazione disciplinare e chiede se vuole esporre le sue difese ed essere interrogato o si vuole avvalere della facoltà di non rispondere o infine far verbalizzare delle dichiarazioni senza essere interrogato. È facoltà dello studente incolpato avvalersi di testimoni a suo favore.

7. Ogni componente del Consiglio d'Istituto può fare domande allo studente incolpato, se costui consente.

Terminata la fase della istruzione dibattimentale, il Presidente dà lettura di tutti gli atti presenti nel fascicolo disciplinare, ivi comprese eventuali memorie prodotte dallo studente incolpato o dalle parti offese e, al termine, invita lo studente incolpato e gli esercenti la responsabilità genitoriale presenti ad uscire.

La seconda fase (fase della deliberazione) è finalizzata alle decisioni da assumere.

Il Presidente, a fronte di casi complessi, verificata l'impossibilità di concludere in un'unica seduta il procedimento, può disporre la sua prosecuzione in altro giorno, peraltro in tempi brevissimi. Il Consiglio d'Istituto emette la sanzione disciplinare a maggioranza e in caso di parità vale l'ulteriore voto del Presidente. La decisione, anche se priva di motivazione, può essere comunicata immediatamente allo studente incolpato e agli esercenti la responsabilità genitoriale, se presenti. Il Consiglio di Istituto, comunque, dovrà comunicare la decisione comprensiva di motivazione formalmente sia all'alunno sottoposto a procedimento disciplinare sia agli esercenti la responsabilità genitoriale se minorenne nel termine di 20 giorni.

La sanzione irrogata è sospesa in pendenza di eventuale ricorso dinanzi l'Organo di Garanzia.

Art. 10 - Criteri da seguire nei casi di irrogazione delle sanzioni disciplinari di 3° livello

1. Sanzioni che comportano l'allontanamento per un periodo superiore a 15 giorni.

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'Istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

1) devono essere stati posti in essere comportamenti astrattamente configurabili come reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, atti di bullismo, ecc.), oppure come dispregio assoluto della



salvaguardia dei beni mobili e immobili dell'Istituzione Scolastica, o infine deve esservi una concreta

situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;

2) il fatto commesso deve essere di una tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni, deroga insita nel rispetto dei principi e educativi e recuperativi che debbono essere coevi alla sanzione irrogata. A tal fine la durata dell'allontanamento deve essere adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

In questi casi il fatto disciplinare costituisce, altresì, ipotesi di reato e l'avvio del procedimento disciplinare e il provvedimento disciplinare stesso non esimono il Dirigente Scolastico dall'obbligo di presentare specifica denuncia alla Autorità Giudiziaria.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

2. Sanzioni che comportano l'allontanamento fino al termine dell'anno scolastico

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni da ricorrere congiuntamente ricorrenti:

1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria turbativa sociale;

2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Il Consiglio d'Istituto, dovrà evitare che l'applicazione di tale tipologia di sanzioni determini il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Talché è doveroso verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

3. Sanzioni che comportano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi

Questa tipologia di sanzioni deve essere applicata quando, a giudizio del Consiglio d'Istituto, nei fatti contestati sussistano elementi concreti e precisi tali da ravvisare violazioni di particolare gravità o ripetutamente reiterate o, comunque, tali da ingenerare un allarme sociale. Pertanto, debbono ricorrere contemporaneamente le seguenti condizioni:



- A. situazioni di recidiva, nel caso di comportamenti che integrino reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- B. non sono esperibili, a giudizio del Consiglio d'istituto, interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Art. 11 - Ricorso dinanzi l'Organo di Garanzia interno

Avverso la sanzione disciplinare è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della sua irrogazione, all'Organo di Garanzia Interno alla scuola che decide nel termine di 10 giorni dalla presentazione del ricorso. Qualora l'Organo di Garanzia Interno non si pronunci entro detto termine, la sanzione di primo grado deve ritenersi confermata.

Il Presidente, acquisito il fascicolo disciplinare, convoca l'Organo di Garanzia Interno che procede all'istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione contenuta nel fascicolo disciplinare, del ricorso, di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il ricorso. Lo studente sanzionato è chiamato a partecipare e possono, altresì, intervenire anche gli esercenti la responsabilità genitoriale qualora lo studente sia minorenne. Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un non docente, anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta.

Non è prevista discussione orale in quanto il procedimento è di natura camerale. Per motivi eccezionali (ritrovamento di nuovi elementi probatori che non potevano essere conosciuti in occasione del procedimento celebrato dinanzi il Consiglio di Classe o il Consiglio d'Istituto in composizione disciplinare e quant'altro) gli interessati possono richiedere di essere nuovamente ascoltati. In questo caso il Presidente comunica l'assenso o meno a quanto richiesto, dopo avere sentito i componenti dell'Organo di Garanzia Interno appositamente convocati e comunica la decisione agli interessati.

La comunicazione della decisione avviene con le modalità dianzi esplicitate per i procedimenti dinanzi il Consiglio di Classe o d'Istituto in composizione disciplinare.

Dopo l'acquisizione della decisione dell'Organo di Garanzia interno rispetto all'irrogazione delle sanzioni, per gli interessati è possibile un secondo ricorso contro le sanzioni presentando ulteriore appello all'Organo di Garanzia Regionale disciplinato dal DPR 235/2007 art. 2 co 3.

Art.12 - La Conciliazione prima della seduta disciplinare

Nei casi di infrazioni disciplinari per le quali si prevede la irrogazione di sanzioni di 2° livello, lo studente può attivare la procedura della conciliazione fino a 3 giorni prima della seduta del Consiglio di Classe in composizione disciplinare. Non possono chiedere l'attivazione della procedura della



conciliazione gli studenti che ne abbiano già usufruito. Nel caso di studente minorenni, la procedura della conciliazione deve essere richiesta anche dagli esercenti la responsabilità genitoriale.

Il Dirigente scolastico, acquisita la richiesta, delega il Coordinatore di Classe di individuare un'attività

alternativa adeguatamente proporzionata alla gravità della infrazione disciplinare commessa ed accertata.

L'accettazione dell'attività alternativa annulla la convocazione del Consiglio di classe e la possibilità di impugnazione. Nel caso di studente minorenni, l'accettazione dell'attività alternativa è efficace solo col consenso degli esercenti la genitoria potestà.

Acquisita l'accettazione il Dirigente scolastico ordina con annotazione una diffida scritta sul Registro di classe.

Art. 13 - Il risarcimento del danno

Alla irrogazione delle sanzioni disciplinari può aggiungersi, altresì, l'onere del risarcimento del danno. Pertanto:

A. chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamento dei locali è tenuto a risarcire il danno; **B.** nel caso in cui il responsabile o i responsabili di danni a suppellettili di una classe non vengano individuati sarà la classe, come gruppo sociale, ad assumere l'onere del risarcimento, in

quanto spazi occupati dalla classe nella sua attività didattica;

C. nel caso che una classe, operante per motivi didattici in spazi diversi dalla propria aula, risulti estranea ai fatti, sarà la collettività studentesca ad assumersi l'onere del risarcimento, secondo le seguenti specificazioni:

- qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi, servizi, etc.) e non ci siano responsabilità accertate, saranno le classi che insieme utilizzano quegli spazi ad assumersi l'onere della spesa; nel caso di un'aula danneggiata in assenza della classe per motivi didattici, l'aula viene equiparata al corridoio;
- qualora i danni riguardino spazi collettivi quali l'atrio e l'aula magna, sarà l'intera comunità scolastica ad assumersi l'onere del risarcimento.

D. La Giunta Esecutiva stima i danni verificatisi e comunica formalmente agli studenti interessati e agli esercenti la responsabilità genitoriale la richiesta di risarcimento per la somma spettante;

E. le somme derivate da risarcimenti saranno acquisite al bilancio della scuola e destinate alle necessarie riparazioni, sia mediante rimborso sia, se possibile, attraverso interventi diretti in economia.

F. Gli studenti che si rendano disponibili, sotto la vigile direzione di personale docente e non docente, previa adozione delle opportune misure di sicurezza possono eseguire piccole riparazioni



Ministero dell'Istruzione e del Merito
USR Lazio – ATP Roma – Distretto Scolastico XX – Municipio IX
Liceo Statale "Ettore Majorana" a indirizzo Scientifico e Linguistico
cod. mecc. RMPS37000A – C.F. 80247510581

per il ripristino di quanto danneggiato, così come le pulizie dei pavimenti e della parte inferiore delle finestre (dall'interno) nonché interventi di imbiancatura ad altezza d'uomo non comportanti né l'uso di scale né di impalcature di qualsiasi genere.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
USR Lazio – ATP Roma – Distretto Scolastico XX – Municipio IX
Liceo Statale "Ettore Majorana" a indirizzo Scientifico e Linguistico
cod. mecc. RMPS37000A – C.F. 80247510581

LE TABELLE RIASSUNTIVE DELLE INFRAZIONI E DELLE SANZIONI



TABELLA RIASSUNTIVA DELLE SANZIONI PER COMPORAMENTI INDIVIDUALI

Comportamenti sanzionabili	Tipologia delle sanzioni (selezionate in base alla gravità della violazione)	Sanzioni in caso di reiterazione	Organi competenti alla irrogazione
<p>a) occasionale mancato e ingiustificato rispetto delle norme del Regolamento d'Istituto riguardanti il rispetto degli orari, la disciplina delle entrate e delle uscite e le giustificazioni delle assenze</p> <p>b) mancato rispetto di una direttiva ricevuta da un Componente del Personale della Scuola nello svolgimento delle attività d'Istituto;</p>	<p>Richiamo orale ai propri doveri</p> <p>Annotazione sul Registro di Richiamo orale ai propri doveri</p>	<p>Annotazione sul registro di classe. convocazione dei genitori.</p>	<p>Docente e/o Coordinatore</p>



Comportamenti sanzionabili	Tipologia delle sanzioni (selezionate in base alla gravità della violazione)	Sanzioni in caso di reiterazione	Organi competenti alla irrogazione
c) Uscite non autorizzate, uscite non motivate, uscite per un tempo superiore ai 10 minuti	Richiamo orale ai propri doveri	Annotazione sul registro di classe e convocazione dei genitori;	Docente che ha accertato il comportamento
d) Occasionale disturbo alla quiete o alla serenità della vita scolastica non congiunto ad atteggiamenti offensivi o ad azioni dannose. Turbamento delle lezioni.	Annotazione sul Registro di classe e convocazione dei genitori	Annotazione sul Registro di classe, convocazione dei genitori e allontanamento di <u>5 giorni</u> dalla comunità scolastica dopo la terza annotazione.	Docente che ha accertato il comportamento Consiglio di classe
e) Utilizzo di dichiarazioni false o non genuine per il contenuto o la sottoscrizione	Annotazione sul registro di classe e allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 2 giorni	Annotazione sul registro di classe con convocazione dei genitori e allontanamento di <u>10 giorni</u> dalla comunità scolastica dopo la seconda annotazione.	Consiglio di classe



Comportamenti sanzionabili	Tipologia delle sanzioni (selezionate in base alla gravità della violazione)	Sanzioni in caso di reiterazione	Organi competenti alla irrogazione
f) Uso del cellulare in classe non autorizzato	1 Annotazione sul registro 2 Comunicazione ai genitori	Sospensione da 1 A 6 GIORNI	Docente Consiglio di classe
g) Violazione del divieto di fumo nei locali della scuola e nelle pertinenze.	annotazione sul registro di classe e sanzione economica da € 27,50 a € 275,00	1. annotazione sul registro di classe e sanzione economica da € 27,50 a € 275,00 2. Dopo la seconda violazione allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 3 a 7 giorni	1. Docente che ha accertato il comportamento o e/o personale all'uopo delegato. 2. Consiglio di Classe.



Comportamenti sanzionabili	Tipologia delle sanzioni (selezionate in base alla gravità della violazione)	Sanzioni in caso di reiterazione	Organi competenti alla irrogazione
<p>h) Danneggiamento, distruzione, dispersione, appropriazione di cose appartenenti ad allievi, al personale scolastico Danneggiamento, distruzione dispersione, appropriazione di cose costituenti il patrimonio scolastico anche in violazione di disposizioni organizzative di norme sicurezza Offese al decoro, all'igiene e alla salubrità dell'ambiente scolastico (resta fermo l'obbligo del risarcimento del danno).</p>	<p><u>Congiuntamente:</u> Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo 5 a 15 giorni Esclusione della partecipazione ad iniziative extra didattiche (ivi compresi film, teatro, visite aziendali, visite e viaggi d'istruzione, ecc.).</p>	<p>Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni</p>	<p>Consiglio di Classe Consiglio d'Istituto</p>

